

Audizione dell'Ance sull'A.C. n. 1990
“Abolizione del finanziamento pubblico all’editoria”
presso la Commissione Cultura della Camera

La proposta di legge

Con riferimento alla proposta di legge in commento, si vuole esprimere apprezzamento per le disposizioni che mirano a semplificare le modalità di pubblicizzazione delle procedure di gara ad opera delle stazioni appaltanti, eliminando la forma di pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani nazionali e locali.

Tale intervento riveste, infatti, particolare importanza per il settore dei lavori pubblici, poiché concerne una materia che nel recente periodo è stata più volte oggetto dell'intervento del legislatore, volto a ridisegnare il complesso degli adempimenti gravanti sulle amministrazioni in termini di pubblicità delle procedure di gara, al quale si è, però, accompagnato un incremento progressivo degli oneri ricadenti sulle imprese che concorrono a dette procedure.

L'articolo 2 dell'A.C. n. 1990 e la normativa vigente

L'articolo 2 della proposta di legge attualmente all'esame della VII Commissione della Camera dei Deputati modifica il comma 7 dell'articolo 66 ed il comma 5 dell'articolo 122 del Codice dei contratti, relativi alle forme di pubblicità dei bandi ed avvisi di gara; ciò allo scopo, indicato nella relazione al testo dell'Atto n. 1990, **di sostituire l'obbligo della pubblicazione dei bandi ed avvisi di gara sui quotidiani nazionali e locali con altre modalità di pubblicazione meno costose per la finanza pubblica.**

Infatti, il comma 7 dell'articolo 66 del Codice dei contratti stabilisce che gli avvisi e i bandi di gara relativi alle procedure di importo superiore alla soglia comunitaria sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture nonché sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La norma prevede, altresì, che i medesimi avvisi e bandi siano pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti, **per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti.**

Ora, l'articolo 2 dell'Atto n. 1990 vuole eliminare proprio tale ultima previsione, ossia la forma di pubblicazione per estratto sui quotidiani, e sostituirla con la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune del luogo ove si eseguono i contratti, nell'albo della stazione appaltante e sui relativi siti informativi alla sezione "bandi ed avvisi di gara".

Analogamente, per i contratti sotto soglia comunitaria, il comma 5 dell'articolo 122 del Codice, nella formulazione vigente, stabilisce che gli avvisi ed i bandi relativi a contratti di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e fino alla soglia comunitaria siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul «profilo di committente» della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle

infrastrutture e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Anche in tal caso, gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, non oltre cinque giorni lavorativi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, **per estratto, a scelta della stazione appaltante, su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i lavori.** Inoltre, **i bandi e gli avvisi relativi a contratti di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori e nell'albo della stazione appaltante.**

In tale ipotesi, l'articolo 2 dell'Atto n. 1990 vuole eliminare *tout court*, per i contratti di importo superiore a 500.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria, la forma di pubblicazione dei bandi ed avvisi sui quotidiani, lasciando la modalità informatica nonché la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Per i contratti di importo inferiore a 500.000 euro, invece, non sono previste modifiche.

Tanto premesso, la proposta normativa in commento merita sicuro apprezzamento, in quanto la necessità di eliminare forme di pubblicità onerose sia per le amministrazioni che per le imprese che concorrono e si aggiudicano le procedure di gara pubbliche costituisce un tema che per l'Ance riveste importanza fondamentale.

Ciò, in primo luogo, in quanto la pubblicità dei bandi di gara e degli avvisi è già efficacemente garantita dalla pubblicazione sui siti internet istituzionali di cui dispongono le stazioni appaltanti, nonché dalla pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e sul sito informatico presso L'Osservatorio. Peraltro, la modalità di pubblicazione sui quotidiani non è prevista dalla normativa comunitaria.

In secondo luogo, in quanto tale forma di pubblicità è stata posta a carico delle imprese aggiudicatrici dal comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge n. 179/2012, c.d. "decreto Crescita 2", per cui l'ulteriore pubblicità sui quotidiani rispetto a quelle già previste dal Codice, ossia quella informatica e quella per estratto in Gazzetta, si traduce in un onere economico eccessivamente gravoso per le imprese aggiudicatrici delle procedure di gara, soprattutto alla luce del difficile momento economico che sta attraversando il Paese, in cui non sembra opportuno rimettere agli operatori economici costi ulteriori che non competono alla propria attività di impresa.

Pertanto, l'articolo 2 costituisce, ad avviso dell'Ance, un intervento indubbiamente opportuno, coerente anche con le disposizioni che, a partire dal 1° gennaio 2016, sostituiranno alla pubblicazione per estratto sui quotidiani dei bandi ed avvisi quella integrale in Gazzetta Ufficiale, ed i cui costi saranno sempre a carico degli aggiudicatari; ragione, quest'ultima, per cui l'Ance auspica che la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale riguardi unicamente gli estratti dei bandi ed avvisi di gara, e si sostituisca alla pubblicazione sui quotidiani con decorrenza anticipata rispetto al 2016.